

PATTO DI INTEGRITÀ TRA ICONTO SRL E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016

Articolo 1 Definizioni

Società: ICONTO S.r.l.

Operatore economico: l'impresa o il R.T.I. o il consorzio di imprese che partecipa ovvero che si aggiudica la procedura di gara/procedura negoziata bandita dalla Società.

Articolo 2 Ambito di applicazione

2.1 Il presente Patto di Integrità è predisposto da ICONTO ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. n. 190/2012.

2.2 Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Società e gli operatori economici individuati all'Articolo 1 di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2.3 L'espressa accettazione del Patto di Integrità assurge a condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate. A tal fine, il presente Patto di Integrità – reperibile sul sito istituzionale della Società, <http://ic-conto.infocamere.it/bandi-di-gare-e-contratti> - dovrà essere espressamente accettato dall'operatore economico in sede di dichiarazione sostitutiva consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

2.4 Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Società, che le Parti con la relativa sottoscrizione si impegnano a rispettare.

Articolo 3 Obbligo degli operatori economici nei confronti della Società

3.1 In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

- a. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Società e di non aver corrisposto né

promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;

- b. dichiara che gli amministratori, il personale, i consulenti ed i collaboratori impiegati ad ogni livello nell'espletamento del servizio o fornitura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono a conoscenza del presente Patto di Integrità e delle relative sanzioni previste;
- c. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- d. si impegna a segnalare alla Società qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- e. si impegna a segnalare alla Società qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte degli amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti della stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- f. si impegna, qualora i fatti di cui al presente articolo 3.1 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria.

3.2 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 4 Obblighi della Società

4.1 La Società si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri amministratori e dipendenti a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle previsioni contenute nel Codice Etico della Società, reperibile nel sito della Società o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 5 Violazione del Patto di Integrità

5.1 La violazione del presente Patto di Integrità da parte dell'operatore economico è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio tra le Parti.

5.2 Qualora l'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, violi uno degli impegni previsti dall'articolo 3, la Società avrà la facoltà di provvedere alla:

- a. esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria;
- b. revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Articolo 6 Efficacia del Patto di Integrità

6.1 Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.